

*La comunicazione va presentata tramite lettera raccomandata o direttamente al protocollo  
almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita per liquidazione.*

AI SIGNOR SINDACO  
del Comune di

.....  
CAPCF08C.rtf - (05/2011)

Oggetto: Comunicazione di effettuazione di vendita straordinaria per liquidazione - Art. 15 D.Lgs. 114/98 e D.G.R. n. 586 del 10.05.2011.

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ..... residente a ..... cap. ....

Via ..... n. .... tel. .... / .....

Codice Fiscale .....,

nella sua qualità di:  titolare di impresa individuale

oppure:  legale rappresentante della Società ..... con

sede legale a ..... cap. .... Via ..... n.

..... codice fiscale ..... coincidente con il numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di .....

*premessò che*

il dichiarante/la Società, è titolare dell'esercizio commerciale in Via/Piazza ..... n. ....

## **C O M U N I C A   D I   E F F E T T U A R E**

una **vendita di liquidazione** nel periodo dal giorno ..... al giorno ..... in  
conseguenza delle presenti circostanze:

- cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;**
- cessione dell'azienda o di una succursale;**
- trasferimento dell'azienda in altri locali;**
- trasformazione o rinnovo dei locali. Dichiaro che, al termine della vendita di liquidazione, il negozio verrà chiuso dal ..... al ....., e si impegna a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.**

Allega la prescritta documentazione: .....

data .....

firma

.....

## GLI OBBLIGHI DEI COMMERCianti PER LE VENDITE STRAORDINARIE

Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e Deliberazione Giunta Regionale 10 maggio 2011 n. 2726

TIPO DI VENDITA	PERIODO DI EFFETTUAZIONE	DOCUMENTI DA ALLEGARE	PUBBLICITÀ
LIQUIDAZIONI	<p>In qualsiasi periodo dell'anno per 6 settimane</p> <p>Comunicazione: 10 giorni prima dell'inizio</p>	<p><b>Cessazione e trasferimento dell'azienda</b> in altri locali: copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi del comma 5 dell'art.26 D.Lgs.n.114/98.</p> <p><b>Cessazione dell'affittanza di azienda:</b> copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.</p> <p><b>Cessione dell'azienda:</b> copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.</p> <p><b>Rinnovo o trasformazione dei locali:</b> copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; <b>deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, USL, VV.FF., ecc.) ove richiesto;</li> <li>• impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori;</li> <li>• presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.</li> </ul> <p>In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni: il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.</p> <p>Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella esposta in vendita di liquidazione.</p>	<p>La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione", "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").</p> <p>Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.</p> <p>Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".</p> <p>Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.</p> <p>Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.</p>
FINE STAGIONE	<p>Non deve essere presentata alcuna comunicazione.</p> <p>Periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- invernale: a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio, sino al giorno 28 febbraio;</li> <li>- estivo: a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto.</li> </ul>		
PROMOZIONALI	<p>Non deve essere presentata alcuna comunicazione</p> <p>In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.</p> <p>La vendita promozionale di prodotti aventi stagionalità non può essere effettuata nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.</p>		